



Decreto n° 021 / Pres.

Trieste, 21 febbraio 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 23/1997, ART. 23. COMUNE DI MANZANO (UD). SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 21/02/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 19/02/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 19/02/2014

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati eletti il Consiglio comunale di Manzano ed il Sindaco nella persona della Signora Lidia Driutti;

Viste la nota di data 3 febbraio 2014, con la quale il Sindaco del Comune di Manzano comunica che, nella medesima data, dieci consiglieri comunali, sui sedici assegnati al Comune, hanno presentato al protocollo dell'ente contestualmente dieci atti di dimissioni dalla carica;

Vista l'ulteriore nota datata 4 febbraio 2014, con la quale il titolare di posizione organizzativa del Comune Sig. Roncali precisa che gli atti di dimissione sono stati presentati al protocollo contestualmente e personalmente dagli interessati;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge n. 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge n. 142/1990, lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme delegato alla Protezione civile n. 2/G/2014 del 6 febbraio 2014, con il quale, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge n. 142/1990 ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di Manzano ed è stata nominata la dott.ssa Silvia Zossi, funzionario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia presso la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune;

Visto l'articolo 23 della legge regionale n. 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Ritenuto di confermare la nomina della dott.ssa Silvia Zossi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Manzano, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visto lo Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 270;

Decreta

- 1.** Il Consiglio comunale di Manzano (Udine) è sciolto.
- 2.** La dott.ssa Silvia Zossi è nominata Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
- 3.** Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
- 4.** Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.
- 5.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Manzano, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -